

## Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell'ambito delle iniziative rivolte ai giovani

Michele Crudele - 2012-01-09

### B.6.a) Linee guida sugli strumenti di tutela dei minori nella navigazione su Internet - Guida operativa

#### Scenario

A differenza di altri mezzi di comunicazione, Internet non ha un sistema di controllo per evitare l'esposizione di minorenni a contenuti potenzialmente pericolosi. La vendita di riviste e, in parte, le trasmissioni televisive, hanno restrizioni nei confronti dei minori, più o meno rispettate dai rivenditori e dalle emittenti. Le sanzioni non sono sempre comminate o sono spesso poco efficaci. Tuttavia esiste un quadro legislativo di tutela.

Il 22 febbraio 2007 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel suo "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche", partendo dall'art. 21 della Costituzione, dall'art. 528 del Codice Penale e da numerose sentenze, chiariva che:

*Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi [...] sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche [...] A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore. [...] È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimentivi che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza.*

Il citato art. 21 della Costituzione riporta all'ultimo comma:

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

E nel citato art. 528 del Codice Penale si legge:

*Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.*

*Tale pena si applica inoltre a chi:*

- 1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;*
- 2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.*

*Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.*

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 368/1992 precisa tuttavia:

*La capacità offensiva dell'osceno verso gli altri, considerata in relazione alle modalità di espressione e alle circostanze in cui l'osceno è manifestato ..., non può certo riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni pornografiche, non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta.*

Si dovrebbe ragionevolmente concludere che in Italia è consentito l'accesso a pornografia solamente su richiesta di un adulto. La situazione di fatto è piuttosto diversa e l'accesso è abbastanza libero per tutti, con Internet che spicca per assenza di regolamentazione e controllo. Eppure la lettura del Codice Penale induce a includere questo mezzo di comunicazione come strumento di "circolazione" di "oggetti osceni" e quindi a proibire questa diffusione o, meglio, come precisato dalla Corte Costituzionale, riservarla "soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta".

È indubbiamente complesso il controllo dei contenuti di Internet a livello globale dato che questi possono essere collocati in qualsiasi posto del mondo sottoposto a qualsiasi giurisdizione più o meno rigorosa. Tuttavia l'esistenza di due eccezioni, con la proibizione esplicita della pedopornografia e la regolamentazione del gioco d'azzardo su Internet, dimostra che, volendo, è possibile intervenire su fenomeni considerati pericolosi, sia pure con un'efficacia parziale.

Riguardo alla pedopornografia gli articoli del Codice Penale 600-ter, quater e quater.1, ampliati dalla legge 38/2006, sono relativi a ogni forma di diffusione di pornografia con minorenni, anche quando si tratta di rappresentazioni di fantasia ("pedopornografia virtuale"), ma non sono specifici di Internet. La stessa legge 38/2006 aggiunge alcune norme contro la pedopornografia a mezzo Internet, imponendo ai fornitori di connettività il blocco dei siti segnalati dalla Polizia delle Comunicazioni presso la quale è istituito il "Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet", oggetto anche della legge 48/2008.

Sembra quindi che il legislatore non riesca a far applicare a Internet la normativa generale riguardante la pornografia attraverso i mezzi di comunicazione e debba prevedere iniziative *ad hoc* per i contenuti di questa rete, limitandosi però alla pornografia che coinvolge immagini di minori.

In sintesi, la situazione attuale permette a qualsiasi bambino, anche molto piccolo, di accedere su Internet a contenuti fortemente erotici, o addirittura di pornografia bestiale, con una semplice ricerca di immagini sui motori di ricerca, disattivando facilmente il meccanismo *safe search* adottato da alcuni di essi. Si verifica poi il paradosso che quotidiani abitualmente attenti a non stampare immagini palesemente oscene, si permettono di pubblicarle con dettaglio sui loro portali, senza nessuna segnalazione di attenzione.

Il Codice di autoregolamentazione Internet e Minori, firmato nel 2003 dal Ministro delle Comunicazioni e da numerosi fornitori di connettività italiani, non è stato mai applicato e se ne è persa ormai qualsiasi efficacia.

La ricerca EU Kids online del 2011 ha rilevato che tra i ragazzi da 9 a 16 anni in Italia solamente il 7% ha visto immagini con contenuti sessuali su Internet e solo il 4% ha ricevuto messaggi con contenuti sessuali. In altri Paesi come la Finlandia, l'Estonia e la Norvegia gli stessi valori sono oltre il 30% per le immagini e intorno al 20% per i messaggi, mentre la media europea è rispettivamente al 14% e 15%. Apparentemente la situazione è positiva per gli italiani, ma c'è da dubitare della sincerità delle dichiarazioni dei ragazzi intervistati, tenendo presenti altri studi e valutazioni su argomenti analoghi. Per esempio, la ricerca di Save the Children nel 2010 riportava, per il "guardare video/immagini sessuali su Internet" un 41% di diffusione tra i ragazzi tra 12 e 19 anni. Sempre nell'indagine EU Kids solo il 12% degli italiani intervistati ha dichiarato di aver visto contenuti sessualmente rilevanti in generale, sia in rete che su altri mezzi di comunicazione: è un dato molto sospetto considerata la frequenza di apparizione di pornografia in strada o in TV. La domanda proposta era di questo tono: "Nell'anno trascorso, hai visto molte immagini e video. A volte queste erano evidentemente sessuali, per esempio mostravano persone nude o mentre facevano sesso. Ne hai viste in questi 12 mesi?". Le specifiche erano relative a immagini di persone nude, che praticavano sesso, mostravano genitali, usavano violenza sessuale su altri. Probabilmente la frequente esposizione dappertutto a immagini provocanti ha alterato la percezione degli intervistati che considerano ormai immagini di sesso solamente quelle molto esplicite, mentre la

pornografia spesso è veicolata attraverso situazioni “ammiccanti”. La nudità in sé non è un problema perché può essere artistica (la Venere Capitolina) o addirittura devota (una Madonna che allatta): conta l’atteggiamento delle immagini (la posa erotica). Non è quindi facile un’analisi della situazione fra gli adolescenti, basandosi solamente su interviste.

Ma la pornografia non è l’unico elemento negativo per i minori presente in rete: droga, istigazione all’anoressia e bulimia, fabbricazione di armi, razzismo, violenza, invito al suicidio e altri contenuti inadatti ai bambini e agli adolescenti sono immediatamente disponibili in grande quantità e non è legalmente possibile bloccarli.

Recentemente si è acuito il problema del gioco d’azzardo minorile in rete, nonostante l’esistenza di un sistema di controllo nazionale che impedisce ai minori di 18 anni di giocare sui siti autorizzati e un blocco di accesso per tutti (imposto per legge ai fornitori di connettività) ai siti non autorizzati dall’AAMS – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

### **Consapevolezza degli educatori**

La tutela dei minori in rete passa anche attraverso la consapevolezza che la maggior parte dei risultati che ottengono alle ricerche fatte con Google, motore quasi monopolista in Italia, non è adatta all’età giovanile o infantile. Nonostante le personalizzazioni operate da Google in base agli interessi e alla storia della navigazione passata dell’utente, non è ancora possibile ottenere risultati dichiaratamente adeguati all’età del navigatore e quindi alla sua cultura e capacità di discernimento.

Quando si parla di contenuti pericolosi, i genitori e gli educatori sono certamente più consapevoli dei danni potenziali per i minori, ma ciò non genera una risposta di difesa attiva. Un’indagine del giugno 2011 su un campione rappresentativo di adulti, svolta dall’Istituto di ricerca Format di Roma su specifiche dell’Associazione Centro ELIS, ha rilevato che il 96% degli italiani vorrebbe vietare l’accesso a pornografia in rete ai minori di 14 anni, ma solo il 17% dei genitori di figli minorenni ha installato un sistema di protezione della navigazione. Eppure risulta che il 48% degli italiani conosce l’esistenza di questi programmi di *parental control*.

Nelle scuole primarie non è prevista la figura del tecnico di informatica, ma c’è spesso l’accesso a Internet: molto spesso i bambini accedono senza protezioni. A Roma nel 2006 quelle indifese erano ben il 69%, secondo un’indagine dell’Associazione Centro ELIS in 51 scuole primarie: si auspica che siano molto meno attualmente, ma alcune recenti statistiche parziali non sono rassicuranti. Il controllo a vista dei maestri non è certamente sufficiente per evitare i rischi, soprattutto a causa di *malware* con programmi che rubano dati personali o alterano la navigazione portando i bambini su siti “trappola”.

Esiste quindi un problema reale e diffuso di mancanza di protezione dei minori dai rischi di Internet.

### **I sistemi di protezione**

Il sistema più semplice ma non molto efficace è basato su liste di siti (*black lists*): se un sito è nell’elenco (che normalmente è suddiviso in categorie tipo sesso, droga, armi, gioco, ecc.), non è raggiungibile. Questo sistema può essere basato su un programma installato sul proprio computer, oppure sul *router* o *gateway* della rete di accesso a Internet, oppure su un servizio fornito da un produttore esterno: con quest’ultima opzione tutte le richieste di pagine *web* passano dal fornitore che le confronta con liste sempre aggiornate. Il problema con questo metodo (definito *URL filtering*) è spesso la difficoltà di bloccare solamente alcune pagine di un sito e non tutto quanto. Ma soprattutto è impossibile gestire le pagine dinamiche, cioè quelle che cambiano contenuto nel tempo e possono variare da negative a positive, cioè prima appartengono a una categoria proibita e poi non più o viceversa. Inoltre il sistema è facilmente aggirabile attraverso *proxy* o traduttori automatici.

I veri programmi di *content filtering* analizzano al momento la pagina richiesta, alla ricerca di associazioni di parole chiave, con frequenze e caratteristiche predeterminate, per decidere se ricade nella categoria proibita oppure no. La qualità di quest'analisi determina l'efficacia del programma che può essere installato sul computer oppure su un *proxy* della propria rete, oppure gestito tramite un sistema di passaggio di tutte le richieste al fornitore di servizi. Va tenuto presente il rischio dei falsi positivi (pagine non pericolose bloccate dal sistema per equivoco o difficoltà di analisi) e falsi negativi (pagine pericolose non bloccate). È sopravvalutata da alcuni educatori, in nome della libertà di informazione, l'importanza di non perdere nessun contenuto (cioè evitare del tutto i falsi positivi), mentre è generalmente accettato che qualcosa sia bloccato erroneamente, sapendo che si può sbloccare a richiesta (in genere lo sblocca un genitore o docente).

A livello di uso personale e familiare esistono sistemi gratuiti e a pagamento, con efficacia variabile non proporzionale al prezzo. Invece per le scuole o le aziende i sistemi sono praticamente sempre a pagamento e, se per la *URL filtering* sono a basso costo, risultano invece generalmente cari per il *content filtering*.

Mentre continua il miglioramento di sistemi che riescono anche a filtrare le immagini (il filtraggio dei video è ancora in stadio sperimentale) in base alle caratteristiche grafiche, il nuovo fronte di applicazione è la telefonia mobile perché sono sempre di più i giovani e i bambini che accedono a Internet tramite *smartphone*. Anche in questo caso esistono soluzioni tecniche simili a quelle per computer ma con un'offerta meno ampia.

Una soluzione radicale, molto efficace per i bambini più piccoli è la “biblioteca di casa” chiamata anche *walled garden*. Vuol dire attivare le *white lists*, con un elenco di siti autorizzati esplicitamente: tutto il resto è bloccato. È un comportamento analogo a quello del genitore o maestro che decide quali libri comprare per i figli o gli alunni: non compra tutto e poi mette sotto chiave. L'elenco di siti può crescere nel tempo, con le necessità dei bambini, e gli educatori possono alimentarlo con pagine dal contenuto affidabile. Non è quindi una limitazione di libertà, né tantomeno una censura, ma una forma di educazione personalizzata. Qualcosa di simile è realizzata tramite i *browser* dedicati ai bambini, che permettono l'accesso solamente a risorse adatte alla loro età: la soluzione va adottata escludendo la possibilità che i bambini accedano ad altri *browser*.

Senza vincolare nessuno, alcune istituzioni hanno creato motori di ricerca speciali, che danno risultati adatti alle diverse età dei minori, ma il loro uso è molto limitato.

In definitiva non c'è una vera alternativa, per tutelare i minori su Internet, ad adottare sistemi di *parental control*, opportunamente configurati per la fascia d'età dei navigatori. Non sarà garantita una protezione totale dall'esposizione a contenuti pericolosi, ma si eviteranno molti rischi. Risulta poi più che opportuno adottare tali filtri anche per la navigazione di adulti, sia per proteggerli da *malware* proveniente abitualmente da siti pornografici o di scambio di musica e video illegali, sia per evitare la perdita di tempo in ambiti non connessi all'attività lavorativa, come fanno molte aziende.

Le guide sull'efficacia dei diversi sistemi ad uso personale, allegate a questa guida operativa e le valutazioni effettuate dal portale [www.ilFiltro.it](http://www.ilFiltro.it) sono un utile sussidio per la scelta del prodotto più confacente alle proprie necessità.

---

**Michele Crudele - 2012-01-09**